

D.Lvo 94 del 29 maggio 2017

Come modificato da art. 10 dell'atto camera 118 del 30/09/2019

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1791:

1) al comma 1, le parole «percentuale del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»;

2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 74 per cento»;

b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai», sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»;

c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1810-bis (Stipendio).

1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:

a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;

b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;

g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;

i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;

l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;

m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;

o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.

2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.

3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 1810-ter (Indennità integrativa speciale).

1. L'indennità integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:

a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;

b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;

g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;

i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;

n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»;

d) l'articolo 1811 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1811 (Attribuzione stipendiale).

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:

a) Esercito italiano e Marina militare:

1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;

2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;

3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;

4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

b) Aeronautica militare:

1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;

2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;

3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;

4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

5) colonnello, anni diciannove;

6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

7) tenente colonnello, anni diciannove;

8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera 1), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.

3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»;

e) dopo l'articolo 1811, e' inserito il seguente:

«Art. 1811-bis (Progressione economica).

1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe.

2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.

3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di servizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.»;

f) all'articolo 1813:

1) alla rubrica, le parole «al personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.»;

g) all'articolo 1814, comma 1, le parole «Al personale dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»

h) all'articolo 1815:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo»;

2) al comma 1, la parola «dirigenti» e' sostituita dalle seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»;

i) all'articolo 1816:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo»;

2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti»;

l) l'articolo 1817 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1817 (Assegno pensionabile).

1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita':

a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;

b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;

g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;

i) tenente colonnello, euro 199,81;

l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;

n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»;

m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.

1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter

l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.»;

n) l'articolo 1820 e' sostituito dal seguente:

«Art.1820 (Indennita' dirigenziale).

1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita':

- a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
- b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
- c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
- d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.

2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.»;

o) l'articolo 1822 e' sostituito dal seguente:«Art. 1822 (Indennita' operative).

1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di:

- a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
- b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
- c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
- d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
- e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
- f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.»;

p) l'articolo 1823 e' sostituito dal seguente: «Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori).

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

q) l'articolo 1824 e' sostituito dal seguente: «Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori).

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.»;

r) all'articolo 1825:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»;

2) al comma 1, le parole «del personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori»;

s) all'articolo 1826:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»;

2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti.»;

3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;

t) dopo l'articolo 1826 e' inserito il seguente: «Art.1826-bis (Fondo).

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.

3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.»; u) all'articolo 1870, comma 3:

1) alla lettera i) le parole «e perequativa» sono sostituite dalle seguenti: «e dirigenziale»;

2) la lettera l) e' soppressa;

v) a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1802 e' abrogato;

z) al libro sesto:

1) al titolo IV, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»;

2) al titolo V, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficiali generali e ufficiali superiori»;

aa) all'articolo 1865:

1) alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»;

2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,» sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo e' sostituito dal seguente: «Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo».

4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231:

a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b) al comma 2:

1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse; 2) le lettere c) e d) sono soppresse.

6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di

effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

Co.I.R. ComLog A.M. - Allegato alla delibera 1-14/19/XII

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	PARA- METRI
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	133,50

1-14/19/XII

CO.I.R. CA

		MARESCIALLO 2^	
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	CLASSE	131,00
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
		MARESCIALLO 3^	
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	CLASSE	124,75
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
		SERGENTE MAGG.	
SERGENTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	CAPO QUALIFICA	
QUALIFICA SPECIALE	QUALIFICA SPECIALE	SPECIALE	131,00
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
		SERGENTE MAGG. CAPO	
SERGENTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO CON	CON 4 ANNI NEL	
CON 4 ANNI NEL GRADO	4 ANNI NEL GRADO	GRADO	125,75
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
SERGENTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	SERGENTE MAGG. CAPO	124,25
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
SERGENTE MAGGIORE	2^ CAPO	SERGENTE MAGGIORE	121,50
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
SERGENTE	SERGENTE	SERGENTE	116,75
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
RUOLO VOLONTARI IN	RUOLO VOLONTARI IN	RUOLO VOLONTARI IN	
SERVIZIO PERMA-	SERVIZIO PERMA-	SERVIZIO PERMA-	
NENTE	NENTE	NENTE	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	
SCELTO QUALIFICA	SCELTO QUALIFICA	SCELTO QUALIFICA	
SPECIALE	SPECIALE	SPECIALE	121,50
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	
SCELTO CON 5 ANNI	SCELTO CON 5 ANNI	SCELTO CON 5 ANNI	
GRADO	GRADO	GRADO	117,00
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	
SCELTO	SCELTO	SCELTO	116,50
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	112,00
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CL	1^ AVIERE SCELTO	108,50
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	105,25
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

d. 1-14/19/XII

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00.».

7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;

b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado;

c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado.

8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche e' determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;

b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;

c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente.

9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.

9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all' 'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissato nelle seguenti misure annue lorde:

a) euro 1.829,40 con diciassette anni di servizio;

b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;

c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con piu' di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed e', cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il

grado di sottotenente e gradi corrispondenti con piu' di quindici anni di servizio in euro 258,23.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 308,84.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato in euro 46,00.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato nelle seguenti misure:

- a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venerdì;
- b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.

17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonche' agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, e' corrisposto un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00.

Gradi e corrispondenti	Incrementi mensili		Importi mensili	
	lordi		lordi	
Capitano	45,91		315,94	
Tenente	45,50		313,17	
Sottotenente	43,95		302,49	
Primo Luogotenente	46,50		320,03	
Luogotenente	46,50		320,03	
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	44,92		309,15	
Primo Maresciallo	44,92		309,15	
Maresciallo Capo	43,84		301,74	

Maresciallo Ordinario	43,06	296,34
Maresciallo	42,32	291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo	42,90	295,25
Sergente maggiore	41,98	288,91
Sergente	41,34	284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo	41,34	284,52
Caporal Maggiore Scelto	41,20	283,58
Primo Caporal Maggiore	41,01	282,25

Art. 11

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma:

a) nel limite del 50 per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

b) per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa.

6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, e' inserito il seguente:

«Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino -

1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.

2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa.

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.

8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.».

7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente

computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il ~~1° gennaio 2017~~ **30 settembre 2017** il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, e' corrisposto, ~~entro il 31 dicembre 2017~~, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;

b)- bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 200,00.

c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;

d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.

e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori».

10. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.

11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola «subalterni», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola «subalterni» e' soppressa;

c) all'articolo 1698, comma 2, le parole «ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)», sono sostituite dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge.

13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianità giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, e' attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) ~~articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1~~ **commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 17** e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

L'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.

14-bis. A decorrere dal 1 o gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.

15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere.

Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

Co.I.R. ComLog A.M. - Allegato alla delibera 1-14/19/XII